

REGOLAMENTO (CE) N. 489/95 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2668/94 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione in Algeria, sotto forma di semole di frumento duro, di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽³⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2668/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3222/94⁽⁵⁾, ha autorizzato l'organismo d'intervento italiano a indire una gara per l'assegnazione di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro;

considerando che occorre fissare modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e i relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti, onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di prelevare campioni in contraddittorio;

considerando il metodo di cui al regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/94⁽⁷⁾, pur essendo comunque utilizzabile all'atto della consegna dei cereali all'intervento, si rivela poco idoneo all'atto del loro ritiro, tenendo conto delle attuali tecniche di prelievo di campioni; che quindi è necessario non fare più riferimento a tale metodo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le misure previste dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2668/94

rispondono agli obiettivi dei controlli, ma comportano eccessivi ritardi, difficilmente compatibili con l'esecuzione di operazioni di esportazione; che è quindi opportuno modificare la frequenza del prelievo di campioni e fissare il termine per il compimento delle analisi, nel rispetto degli obiettivi dei controlli;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2668/94 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 9*

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore, nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la qualità tale quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(³) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(⁴) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 45.

(⁵) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 65.

(⁶) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(⁷) GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 13.